



COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 Del Reg. Data 29/05/2023

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

I Sig. **MANOLO GAROSI** nella sua qualità di SINDACO, e risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Garosi Manolo	Si	
CONSIGLIERE	Lizzi Luigi	Si	
CONSIGLIERE	BIAGIOTTI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	Franci Cesare	Si	
CONSIGLIERE	MARINI EDOARDO	Si	
CONSIGLIERE	PALLECCHI LORENZO	Si	
CONSIGLIERE	Quinti Enrico Maria	Si	
CONSIGLIERE	VEGNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	LIO MARIA STEFANIA		Si
CONSIGLIERE	MANGIAVACCHI VIRNO		Si
CONSIGLIERE	Bernardini Giuliano	Si	
VICE SINDACO	Colombini Giampietro	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **2**

Presiede il Sig. **MANOLO GAROSI** in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **ALESSANDRO CAFERRI**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Richiamato l'art.3, comma 5-quinques del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge 17/05/2022, n. 50, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2023 ai fini Tari e PEF pluriennale Arera 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **779.694,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo tariffario rifiuti MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 8 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, LIZZI, MARINI, PALLECCHI, QUINTI E VEGNI)

CONTRARI: 1 (BERNARDINI)

ASTENUTI: =

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) deliberato in data 27/04/2023, sulla base del piano finanziario predisposto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5%;
4. di confermare le riduzioni come da Regolamento comunale;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
6. di fissare, per l'anno 2023, la scadenza relativa al pagamento della Tari in due rate, la prima rata fissata per il 11 Agosto 2023 e la seconda per il 30 Novembre 2023;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
8. di dare atto che, come previsto dall'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

FAVOREVOLI: 8 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, LIZZI, MARINI, PALLECCHI, QUINTI E VEGNI)

CONTRARI: 1 (BERNARDINI)

ASTENUTI: =

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi e per effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

**ALLEGATO 1 - Comune di
Pienza**

TARIFFE TARI 2023

UT. DOMESTICHE

TARIFFE

COEFFICIENTI USATI

Descrizione	Q.FISSA	Q.VARIABILE	ka	kb
DOM - Domestica 1 componente	0,5834	94,3622	0,82	1
DOM - Domestica 2 componenti	0,6545	169,852	0,92	1,8
DOM - Domestica 3 componenti	0,7328	169,852	1,03	1,8
DOM - Domestica 4 componenti	0,7328	207,5969	1,1	2,2
DOM - Domestica 5 componenti	0,8324	273,6505	1,17	2,9
DOM - Domestica 6 componenti	0,8608	320,8316	1,21	3,4
DOM - Pertinenza 1 componente	0,5834	0		

DOM - Pertinenza 2 componenti	0,6545	0
DOM - Pertinenza 3 componenti	0,7328	0
DOM - Pertinenza 4 componenti	0,7328	0
DOM - Pertinenza 5 componenti	0,8324	0
DOM - Pertinenza 6 componenti	0,8608	0

Descrizione	TARIFFE		COEFFICIENTI USATI	
	Q.FISSA	Q.VARIABILE	Kc	kd
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9606	2,4916	0,5	4,28
02 - Campeggi, distributori carburanti	1,4985	3,8305	0,78	6,58
03 - Stabilimenti balneari	2,08842	0,89344	0	0
04 - Esposizioni, autosaloni	0,6916	1,7814	0,36	3,06
04A - Magazzini	0,4419	1,4554	0,23	2,05
05 - Alberghi con ristorante	1,9596	6,2057	1,02	10,66
05A - Agriturismi con ristorante	1,9596	7,3642	1,02	12,65
06 - Alberghi senza ristorante	1,2488	3,7141	0,65	6,38
06A - Case vacanze, affittacamere	1,2488	3,7141	0,65	6,38
06B - Strutture ricettive che somministrano solo colazione	1,4409	4,2089	0,75	7,23
07 - Case di cura e riposo, collettività	1,8251	4,7736	0,95	8,2
08 - Uffici, agenzie	1,7867	4,5815	0,93	7,87
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,537	3,947	0,8	6,78
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti	1,8828	4,8493	0,98	8,33
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,6522	5,9321	0,86	10,19
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro	1,3064	3,3474	0,68	5,75
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,7675	4,5524	0,92	7,82
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,8069	3,2251	0,42	5,54
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,0182	2,9981	0,53	5,15
15A - Cantine vinicole ed aziende di trasformazione agro-alimentare	1,4793	4,1915	0,77	7,2
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,6252	27,687	5,01	47,56
17 - Bar, caffè, pasticceria	7,3582	18,9315	3,83	32,52
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gener	4,3995	11,2879	2,29	19,39
19 - Plurilicenze alimentari e/o	3,3813	8,7206	1,76	14,98

miste				
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12,6415	32,5654	6,58	55,94
21 - Discoteche, night club	5,12611	2,2001	1,29	10,97

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO MANOLO GAROSI	IL SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRO CAFERRI
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSANDRO CAFERRI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.